



COMITATI SICILIANI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI ENNA

- Al Commissario Liquidatore
ATO IDRICO N. 5
- Ai Sindaci dei Comuni
della Prov. di Enna
- Al Governatore Reg. Sicilia
- All'Ass. Reg. Energia
- Alla Corte dei Conti Sicilia

**Oggetto: RICHIESTA RISOLUZIONE CONTRATTO CON LA
SOCIETÀ ACQUAENNA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.**

I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione

PREMESSO CHE:

- l'ATO Idrico n. 5 di Enna con proprio atto del 19/11/2004 affidava per un periodo di n. 30 (trenta) anni il servizio idrico alla Società AcquaEnna scpa, a seguito di esito di aggiudicazione gara ad evidenza pubblica indetta dall'ATO IDRICO n. 5 di Enna nell'anno 2003;
- l'affidamento avveniva attraverso la sottoscrizione del relativo contratto che regola i rapporti tra le parti e costituito da n. 42 articoli;
- visto l'art. 19 c. 1 di detto contratto che recita: “ *per le immobilizzazioni materiali e immateriali affidate al Gestore, .. questi è tenuto a versare annualmente all'Autorità un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 38 della convenzione*”;

- visto l'art. 38 c. 2 della convenzione che recita: *"sono dedotte in clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le inadempienze di particolare gravità..... ovvero quando non versi il canone annuale di concessione in violazione dell'art. 19...."*;
- richiamato il verbale di assemblea dei Sindaci dell'ATO idrico n. 5 di Enna del 02/04/2015 dove al 2° punto dell'odg veniva stabilito di discutere *"piano di rientro canone di gestione non versato"*;
- richiamato il successivo verbale del 07/04/2015;
- visto che nel succitato verbale del 02/04/2015 si parla di un canone concessorio non versato all'Autorità d'Ambito a partire dagli ultimi tre anni, di importo pari a circa € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila) , così come confermato dall'Ing. Guccione nella stessa seduta;
- visto le conclusioni a cui si è pervenuto nella successiva seduta del 07/04/2015, dove a specifica domanda, il Commissario Liquidatore risponde che *"farà il piano di rientro e appena sottoscritto lo pubblicherà su internet"*;
- considerato che tale condotta andrebbe a sanare una inadempienza grave per la quale la Convenzione sottoscritta tra le parti prevede la risoluzione immediata dell'affidamento;
- richiamato l'art. 340 della legge 2248/1865 secondo il quale *l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l'appaltatore.... contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate;*
- visto il Piano d'Ambito nella parte ove sono ripartiti gli investimenti da realizzare e che nel 2014 dovevano essere pari a € 171.155.000,00 di cui € 63.973.000,00 pubblici e di conseguenza € 107.182.000,00 privati;
- visti la convenzione e il contratto di appalto ove è previsto, tra le altre cose, l'erogazione dell'acqua 24 ore su 24;
- considerato che ad oggi l'erogazione avviene solo parzialmente e per poche ore della giornata e che spesso, seppure pre-avvertendo, per alcuni giorni avviene l'interruzione della stessa erogazione del prezioso liquido;
- richiamato l'art. 49 della legge regionale 11/2010, in ottemperanza all'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, recepita con legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 secondo il quale *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse*

ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge” con preciso riferimento all'intervenuta realizzazione dei programmi e dei piani di investimento contrattualmente dovuti da parte dei soggetti incaricati della gestione del servizio;

per tutto quanto in premessa

RIVOLGONO LA SEGUENTE PETIZIONE

- 1) in via principale la constatazione della mancata corresponsione del canone concessorio previsto dall'art. 19 della succitata Convenzione e la contemporanea applicazione dell'art. 38 secondo comma della stessa convenzione che porta alla immediata risoluzione del contratto con AcquaEnna;**
- 2) in via principale ancora l'applicazione dell'art. 49 della L.R. 11/2010 per il mancato raggiungimento degli obiettivi negli investimenti da realizzare previsti nel piano d'Ambito che porta alla immediata risoluzione del contratto di affidamento ad AcquaEnna;**
- 3) in via principale ancora la risoluzione del contratto per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza nell'erogazione dell'acqua (24h);**
- 4) in via principale la riconsegna immediata delle condotte e degli impianti ai Comuni;**
- 5) in via principale ancora l'escussione della garanzia fornita per i canoni non corrisposti alla data di risoluzione del contratto di affidamento;**
- 6) in via secondaria, ma non per questo non rilevante, l'acquisizione da parte dell'Ente appaltante dei documenti di regolarità contributiva e fiscale ed in assenza di regolarità, il blocco, a garanzia, della fideiussione prestata.**

Enna, 08.06.2015